Ocdpc n. * del *** 2016: modifica dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016)**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonché del 31 ottobre 2016, n. 400 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli

ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 405 del 10 novembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016)

DISPONE

Articolo 1

(modifica dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016)

Dopo l'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016 è inserito il seguente comma:

"6-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, ai Consigli Nazionali degli Ordini di cui al comma 3, lettera *b)* del presente articolo, è attribuita la facoltà di fissare il rimborso per il mancato guadagno giornaliero nella misura indicata nell'articolo 9, comma 10 del D.P.R. n. 194 del 2001, ovvero in un'unica misura forfettaria pari ad € 90,00 lordi, valevole senza distinzione per tutti i soggetti interessati iscritti ai rispettivi ordini professionali. I Consigli Nazionali sono tenuti a comunicare preventivamente al Dipartimento della Protezione Civile il criterio di fissazione del rimborso da essi prescelto e a metterne successivamente a conoscenza i propri iscritti".

Motivazione:

Il sesto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 prevede il riconoscimento di un rimborso per il mancato guadagno giornaliero per tutti quei professionisti impegnati per almeno 10 giornate lavorative nelle zone colpite dal sisma. Lo stesso comma prevede una attività istruttoria, da parte dei Consigli Nazionali, propedeutica alla liquidazione del predetto rimborso.

L'articolo 9, comma 10 del D.P.R. n. 194 del 2001, richiamato nel sesto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016, prevede che l'ammontare del rimborso sia calcolato sulla base della dichiarazione presentata dal professionista nell'anno precedente, e fissa un limite massimo al rimborso giornaliero nella misura di € 103,29 lorde.

Considerato che il divisore normalmente utilizzato per il calcolo del costo giornaliero è pari ai giorni solari, ovvero 365, il reddito annuale calcolato sul limite massimo del rimborso è pari a € 37.700,85.

Le categorie dei professionisti tecnici interessati al provvedimento in esame mostrano un reddito professionale medio inferiore alla soglia limite di € 37.700,85. Ad esempio, analizzando le dichiarazioni dei redditi del 2014[1], emerge che il reddito professionale medio degli ingegneri è stato pari a € 35.479,00.

Nella proposta di modifica, l'ammontare del rimborso per il mancato guadagno giornaliero in misura fissa è indicato pari a € 90,00. Riparametrando l'ammontare giornaliero su 365 giorni, il reddito annuale sarebbe pari a € 32.850,00, inferiore al reddito medio effettivo calcolato dalle dichiarazioni dei redditi presentate.

Dall'analisi di cui sopra, emerge come il rimborso forfettario in misura fissa pari a € 90,00, non si discosta dal metodo analitico per il calcolo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, così come previsto nell'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016.

Di conseguenza, la proposta di modifica, sebbene non comporta grandi differenze rispetto alla misura del rimborso, ha un importante elemento di semplificazione nell'attività istruttoria in capo ai Consigli Nazionali, facilitando anche la richiesta da parte del singolo professionista.

Inoltre, la scelta del rimborso in misura forfettaria eviterebbe ulteriori adempimenti, sempre in capo ai Consigli Nazionali, rispetto alla normativa sulla privacy ed alla sicurezza dei dati trattati, altrimenti dovuti in caso di raccolta e trattamento delle dichiarazioni fiscali dei soggetti richiedenti il rimborso.

La proposta di modifica prevede inoltre, al secondo comma, un doppio obbligo informativo a carico dei Consigli Nazionali.

Il primo obbligo è quello di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile il metodo scelto per il calcolo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Questa comunicazione consente una migliore pianificazione e controllo della spesa da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Il secondo obbligo è quello di informare gli iscritti appartenenti al Consiglio Nazionale della scelta fatta dallo stesso, per dar loro modo di valutare l'entità del rimborso nonché per tenere indenne il Dipartimento della Protezione Civile da qualunque contestazione da parte del volontario professionista impiegato nelle attività, rispetto all'entità del rimborso dovuto.

[1] Dati elaborati dalla Centro Studi del CNI su dati MEF relativi agli studi di settore periodo di imposta 2014